



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Un commercialista può fare una perizia in un processo?

Autore: Redazione | 08/03/2017



Tizio è commercialista e lavora come dipendente in un'azienda che lo incarica di fare una perizia per un giudizio penale. Non c'è conflitto di interessi?

La situazione oggetto del quesito rientra nell'ambito dei problemi di incompatibilità a livello deontologico della professione del commercialista, per gli iscritti al relativo albo professionale e della possibilità di effettuare una perizia che abbia valore legale.

Ma andiamo con ordine.

Vediamo in prima battuta la questione circa la compatibilità tra la professione di commercialista iscritto all'albo e dipendente di società cooperativa.

La legge **[1]** reca particolari disposizioni in materia di **incompatibilità** della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, al fine di evitare che lo svolgimento di attività volte alla cura di interessi particolari interferiscano nel campo professionale incidendo negativamente sulla **libertà di determinazione del professionista**: l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

1. della professione di notaio;
2. della professione di giornalista professionista;
3. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
4. dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
5. dell'attività di promotore finanziario.

Ovviamente la questione principale è quella di cui alla lettera c). Su tale ultimo aspetto (incompatibilità del commercialista nell'esercizio di attività di impresa) è intervenuto, recentemente, il Cndcec (Consiglio Nazionale dei Commercialisti) in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità di un commercialista iscritto che svolge, come dipendente, le funzioni di responsabile tecnico presso un'azienda di autotrasporti. In riferimento alla fattispecie segnalata, il Cndcec ha ritenuto che il professionista che agisca quale **dipendente di un'impresa** (sia essa di autotrasporti o di altra attività commerciale) non esercita attività d'impresa per proprio conto, in nome proprio o in nome altrui e che, quindi, lo svolgimento di un rapporto di lavoro

subordinato presso una società di autotrasporti appare compatibile, secondo l'ordinamento professionale, con l'esercizio della professione.

Il primo aspetto è chiarito: un commercialista può essere dipendente di una società cooperativa o di qualsiasi altra azienda. Stesso discorso vale se il commercialista anziché dipendente fosse socio di società cooperativa.

Adesso vediamo quali sono le norme per l'**incompatibilità di un perito in sede penale**.

A venirci in aiuto il codice procedura penale **[2]** secondo cui non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

1. il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
2. chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
3. chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
4. chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
5. chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Anche in questo caso è interessante analizzare quanto disposto dalla lettera d) cioè è incompatibile come perito chi non può essere assunto come testimone. Ad aiutarci, questa volta, interviene l'articolo 246 del codice di procedura civile che dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Per la giurisprudenza, l'interesse atto a determinare l'incapacità a testimoniare si identifica con quello sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste **[3]**. Quindi, anche in questo caso, non sembra che ci siano impedimenti legali al fatto che il soggetto di cui il lettore parla abbia reso una perizia che, ipoteticamente, possa essere valutata in un tribunale penale. In altre parole, dagli elementi forniti, si può senz'altro dire che il commercialista poteva fare la perizia a cui si fa riferimento e che la stessa ha valore legale.

È chiaro che a questo punto tutta la questione verte esclusivamente sul tema dell'imparzialità della valutazione che il signore avrebbe espresso. L'imparzialità,

tuttavia, non si può considerare in via meramente astratta. Essa deve essere valutata considerando il caso concreto. Se, ad esempio, vi sia un'antipatia palese tra i soggetti coinvolti oppure vi siano problemi di debiti/crediti, questioni famigliari e così via, è chiaro che queste cose potrebbero pesantemente compromettere la veridicità e l'imparzialità di quanto contenuto nella perizia. Inoltre, deve essere anche valutato l'effettivo peso della perizia e come è stata considerata dalla azienda che l'ha commissionata. Infatti, la perizia, sia che sia usata in sede civilistica ovvero che possa essere valutata anche in sede penalistica, è pur sempre un atto di parte. Atto legale ma solo un atto di parte. Se, come dice il lettore, è stata usata per licenziare una persona e per denunciarne un'altra, detta perizia, per essere veramente valida ed efficace anche nei tribunali, dovrà essere confermata da una perizia d'ufficio effettuata da un perito nominato dal giudice. Quindi, la vera responsabilità del licenziamento e della denuncia devono essere ascritti più che al perito, al legale rappresentante dell'azienda che ha preso e sottoscritto i suddetti provvedimenti.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Ettore Pietro Silva***

Note

[1] Art. 4 d.lgs. n. 139 del 28.06.2005. **[2]** Art. 222 cod. proc. pen. **[3]** Art. 100 cod. proc. civ.